

funzioni alle oss 14/6/03
Tulle



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E DELLA CONTABILITA'
Ufficio II

Ai Signori Direttori Generali
delle Direzioni Generali del

Personale e della Formazione

Risorse materiali dei beni e dei servizi

Detenuti e trattamento

Esecuzione Penale esterna

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Al Consegnatario Cassiere

All'Economo CED

LORO SEDI

SAP
Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilita'
09 GIU. 2003
Protocollo 10910

25-06-2003
360

OGGETTO: COMUNICATO

Rimborso spese per assistenza medico legale - Cap. 1612-

A seguito della nota n. 0151393 del 3.4.2003 di pari oggetto, per doverosa informativa e per gli eventuali provvedimenti di competenza, si comunica che in data 9.5.2003 la competente Direzione Generale del personale e della formazione ha fatto conoscere le proprie determinazioni in merito al rimborso spese per assistenza medico di fiducia in visita al C.M.O.

Si trascrive di seguito l'enunciato di cui alla predetta nota.

"... Si chiarisce, che come noto, il D.P.R. 20/10/2001 n. 461, ha abrogato il D.P.R. 349/94, precisando all'art. 6 comma 5 che l'interessato può farsi assistere durante la visita, dal proprio medico di fiducia, senza oneri a carico dell'Amministrazione, lasciando, però, come previsto dall'art. 18, che i procedimenti relativi ad istanze presentate precedentemente all'entrata in vigore del citato Decreto (22.1.2002), venissero svolte con i vecchi tempi procedurali ma con le nuove norme sulla natura dei pareri di commissioni e Comitati, e che le Commissioni mediche si pronunciassero nella composizione previgente, precisando al comma 3 che dette procedure debbano concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto 461.

Pertanto, ne discende che, tutte le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del citato decreto e svolte dalle Commissioni entro il 22.01.2003, veniva richiesta la presenza del medico di fiducia che integrava la commissione come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 349/94, quindi per questo tipo di pratiche può essere richiesto il rimborso delle spese del medico di fiducia".

F.to Il Dirigente f.f. dr.D. Ursillo

IL DIRETTORE GENERALE
A. Giuffani

Ministero Giustizia - PZA (C. F. 1001001)